



CITTÀ DI RIVOLI

*Corso Francia 98 - 10098 Rivoli (TO) - tel. 011.9513300 - fax 011.9513399*

*comune.rivoli.to@legalmail.it*

*P.IVA 00529840019*

# **NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Approvato con Delibera di Consiglio n. 10 del 26 marzo 2024

## INDICE

|          |    |                                                                                                                                        |      |    |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| Articolo | 1  | <b>Oggetto del regolamento</b>                                                                                                         | Pag. | 3  |
| Articolo | 2  | <b>Le tipologie di commercio su aree pubbliche e modalità di partecipazione alle stesse.</b>                                           | Pag. | 3  |
| Articolo | 3  | <b>Le Aree.</b>                                                                                                                        | Pag. | 5  |
| Articolo | 4  | <b>Aree riservate agli agricoltori e criteri per l'assegnazione.</b>                                                                   | Pag. | 6  |
| Articolo | 5  | <b>Aree riservate agli operatori con il sistema di battitore e criteri per l'assegnazione.</b>                                         | Pag. | 7  |
| Articolo | 6  | <b>Le Autorizzazioni.</b>                                                                                                              | Pag. | 7  |
| Articolo | 7  | <b>Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica con posteggio (tipologia "A").</b> | Pag. | 9  |
| Articolo | 8  | <b>Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante (tipologia "B").</b>                                               | Pag. | 11 |
| Articolo | 9  | <b>Subingresso per l'esercizio del commercio con concessione di posteggio ed in forma itinerante.</b>                                  | Pag. | 11 |
| Articolo | 10 | <b>Spostamento di posteggio (miglioria) e scambio consensuale di posteggi.</b>                                                         | Pag. | 13 |
| Articolo | 11 | <b>Ristrutturazione o spostamenti parziali o totali dei posteggi.</b>                                                                  | Pag. | 13 |
| Articolo | 12 | <b>Giorni ed orario di svolgimento dei mercati.</b>                                                                                    | Pag. | 13 |
| Articolo | 13 | <b>Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita.</b>                                               | Pag. | 14 |
| Articolo | 14 | <b>Circolazione pedonale e veicolare.</b>                                                                                              | Pag. | 14 |
| Articolo | 15 | <b>Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati. Spunta.</b>                                              | Pag. | 15 |
| Articolo | 16 | <b>Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze.</b>                                                                       | Pag. | 16 |
| Articolo | 17 | <b>Modalità di vendita e divieti.</b>                                                                                                  | Pag. | 17 |
| Articolo | 18 | <b>Collocazione e vendita delle derrate alimentari.</b>                                                                                | Pag. | 18 |
| Articolo | 19 | <b>Gestione tecnica dei mercati - Utilizzo dell'energia elettrica o di bombole di gas.</b>                                             | Pag. | 19 |
| Articolo | 20 | <b>Scadenza, rinuncia e decadenza della concessione di posteggio.</b>                                                                  | Pag. | 19 |
| Articolo | 21 | <b>Revoca e sospensione dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica.</b>                                          | Pag. | 20 |
| Articolo | 22 | <b>Commercio in forma itinerante.</b>                                                                                                  | Pag. | 20 |
| Articolo | 23 | <b>Sanzioni.</b>                                                                                                                       | Pag. | 20 |
| Articolo | 24 | <b>Canoni ed entrate comunali.</b>                                                                                                     | Pag. | 21 |
| Articolo | 25 | <b>Disposizioni finali.</b>                                                                                                            | Pag. | 21 |

## Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Sono oggetto del presente regolamento le attività commerciali svolte sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, a mezzo di strutture allestite di volta in volta o di strutture mobili allo scopo attrezzate. Tali attività sono svolte da soggetti in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 5 del D.Lgs.114/98, come modificato dal D.Lgs. n. 59/2010 in possesso delle prescritte autorizzazioni di cui al punto 1, lettera a) e b) dell'articolo 28 dello stesso D.Lgs. n. 114/98 oppure di autorizzazione commerciale temporanea; al possesso del requisito della regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale. Sono, altresì, soggette al presente regolamento, in quanto compatibili, le attività svolte su area pubblica dagli agricoltori che esercitano la vendita del loro prodotto su posteggio in concessione oppure in forma itinerante.
2. Per i mercati a cadenza mensile od ultramensile periodica, caratterizzati da spiccate atipicità, come ad esempio la Fiera e la Sagra di Santa Caterina, sono previsti regolamenti specifici espressamente calibrati alle esigenze che li caratterizzano.
3. Fino all'adozione di tali regolamenti, i suddetti mercati ed ogni altro mercato istituito, sono regolati dalle disposizioni contenute nel presente regolamento, in quanto compatibili, e dai principi generali da esso desumibili.

## Art. 2 - Le tipologie di commercio su aree pubbliche e modalità di partecipazione alle stesse.

1. Sono mercati:

**a) le manifestazioni, anche stagionali**, che si svolgono su area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, destinate all'esercizio dell'attività di commercio per **uno o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese**, per l'offerta integrata e/o specializzata di merci al dettaglio.

Le aree sono occupate in regime di concessione decennale di posteggio in forza di autorizzazione di tipologia "A", riferita al posteggio stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 28 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 114/98. E' facoltà del Comune, qualora lo ritenga più confacente rispetto alle esigenze di servizio al consumatore, destinare fino al 50% dei posteggi istituiti nei mercati mensili, anziché al regime di concessione decennale, allo stesso regime previsto per le manifestazioni a cadenza ultramensile.

**b) le manifestazioni su area pubblica o privata** di cui il Comune abbia la disponibilità, aventi caratteristica **ultra mensile**, nelle quali l'offerta può assumere natura integrata o specializzata, istituite a tempo indeterminato con periodicità prefissata;

Le aree sono occupate in regime di concessione di posteggio, dai soggetti titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica delle due tipologie previste dal D.Lgs. n. 114/98 provenienti da tutto il territorio nazionale. Le concessioni di posteggio in queste tipologie non sottostanno al regime decennale, salvo se diversamente disposto ai sensi dell'ultimo paragrafo del presente punto b) e la loro validità temporale è equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione.

Coloro che intendono partecipare alle manifestazioni aventi cadenza ultramensile, avendone titolo ai sensi dell'art. 28 comma 6 del D.Lgs. n. 114/98, debbono far pervenire al Comune, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale intendono partecipare e la merceologia principale trattata.

La graduatoria per l'ammissione alla partecipazione è definita secondo i seguenti criteri:

Manifestazioni già esistenti:

- maggior numero di presenze cumulate dall'operatore sulla base dell'autorizzazione esibita di volta in volta per la partecipazione;
- maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente;
- maggior anzianità dell'autorizzazione esibita;
- priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione.

Manifestazioni di nuova istituzione:

- maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente;
- maggior anzianità dell'autorizzazione esibita;
- priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione.

Qualora i posteggi nelle manifestazioni a cadenza ultramensile vengano ripartiti per settore merceologico, è redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato.

E' facoltà del Comune inoltre istituire o reistituire le manifestazioni a cadenza ultramensile, in ordine al rispetto dei principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, assegnando le aree in regime di concessione decennale di posteggio in forza di autorizzazione di tipologia "A".

**c) le manifestazioni di commercio su area pubblica o privata** di cui il Comune abbia la disponibilità, ad offerta varia o specializzata, svolte in occasione di festività locali o circostanze analoghe, **non caratterizzate da periodicità prestabilita**, nonché le manifestazioni istituite in occasione di eventi eccezionali.

Le aree sono occupate in regime di autorizzazione e concessione temporanea.

2. E' da intendersi come **fiera**, oggetto di competenza legislativa regionale ai sensi dell'art. 117, comma primo della Costituzione e normata dalla Legge Regionale n. 31 del 28/11/2008, come tale, non rientrante nella disciplina di cui alla presente normativa, il luogo ed il momento di promozione dell'attività produttiva e di allevamento e del loro sviluppo, attraverso l'esposizione dei risultati della produzione stessa, siano essi industriali, artigianali, ortofrutticoli, zootecnici, di servizio, nel quale un'eventuale attività di vendita assume valenza del tutto residuale rispetto alla finalità precipua di promozione.

3. Sono forme alternative di commercio su aree pubbliche:

a) **posteggi singoli, o gruppi di posteggi**, da un minimo di due ad un massimo di sei, anche ad utilizzo stagionale, articolati con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni della settimana, per l'offerta al consumo anche specializzata.

Dette aree sono soggette a regime di concessione decennale e possono essere assegnate agli agricoltori nella misura massima del 50%;

b) **zone di sosta prolungata**, anche ad utilizzo stagionale, articolate con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata. La sosta consentita non può superare le cinque ore giornaliere, eventualmente anche pomeridiane o alternate.

Dette aree sono assegnabili giornalmente ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 114/1998 e, limitatamente ai giorni in cui non hanno il posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo stesso, e sono assegnabili anche agli agricoltori nell'ambito degli spazi a loro destinati nel provvedimento istitutivo, nel quale inoltre vengono stabiliti i criteri di priorità di assegnazione giornaliera nell'ambito delle varie tipologie autorizzatorie sopra citate.

c) **aree** sulle quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee, secondo la nozione indicata all'art. 11 della Legge Regionale sul commercio.

Nei mercati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1) del presente articolo è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee che devono essere di carattere strumentale ed accessorio rispetto alla manifestazione principale.

4. Gli spazi destinati al commercio su area pubblica nelle forme di cui alle lettere a) ed b) del comma 3) del presente articolo non devono essere dotate di infrastrutture di servizio o aree attrezzate al fine della loro istituzione, fatto comunque salvo il rispetto delle norme di igiene e sicurezza.

5. Per l'esatta definizione delle aree pubbliche si rimanda alle planimetrie allegate alle delibere istitutive o restitutive dei mercati o di aggiornamento delle stesse.

### **Art. 3 - Le aree**

1. Il Consiglio Comunale, previa consultazione con le categorie provinciali dei commercianti, degli agricoltori e dei consumatori interessate, nonché con i rappresentanti degli operatori del mercato oggetto di intervento, "scelti dagli operatori concessionari di posteggio sullo stesso mercato a maggioranza dei due terzi o in difetto di accordo, dalle Associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale o, in assenza, regionale" nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 10, 11 della D.C.R. 626-3799 del 1 marzo 2000, nonché tenuto conto dei criteri di programmazione di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 della stessa deliberazione consiliare, provvede all'istituzione di nuove aree nonché, nel rispetto dei diritti acquisiti dai soggetti già titolari di concessione di posteggio in corso di validità ai sensi della disposizione di cui al titolo IV capo II sezione I n. 4 dei criteri di cui alla D.G.R. 32-2642 del 02/04/2001, alla soppressione, spostamento, sospensione dei mercati, secondo la nozione indicata dall'art. 3 della citata D.C.R. nonché delle forme alternative di commercio su area pubblica, così come individuate dall'art. 4 della stessa D.C.R., comunque ed in qualunque tempo istituiti.

2. La Giunta Comunale delibera nel dettaglio l'esatto ambito territoriale di svolgimento dei mercati, nonché il numero e le dimensioni dei posteggi e le aree destinate alle diverse tipologie di operatori mercatali, e ogni qualvolta si rendesse necessaria una modifica dell'area per sicurezza pubblica o privata, igiene e sanità, modifiche dell'arredo urbano, interventi urbanistici o viabili ecc.

3. Il Servizio Commercio provvede all'aggiornamento delle planimetrie di tutte le aree mercatali, nonché degli elenchi degli operatori titolari di posteggio e dei posteggi vuoti, utilizzando i sistemi informatici in dotazione. Gli operatori e chiunque ne abbia interesse, possono richiedere di poter consultare gli stessi, previo appuntamento con il Servizio Commercio.

4. Ai fini della salvaguardia dei diritti acquisiti, nel caso in cui il Comune, per esigenze imprescindibili di adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza, sia costretto a sopprimere posti banco assegnati in concessione decennale sulle aree mercatali, garantisce ai soggetti concessionari posteggi alternativi.

5. Presupposto di ogni atto istitutivo è la programmazione delle rispettive forme mercatali ed il loro adeguamento rispetto alle norme igienico sanitarie e di sicurezza vigenti in materia.

6. Preliminarmente all'istituzione di nuove aree è opportuno provvedere a riqualificare l'offerta esistente.

7. In deroga alle modalità procedurali di cui ai precedenti commi 1 e 2, qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, di sicurezza, di viabilità e di carattere igienico sanitario, il Dirigente di Direzione può, con ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o spostamento, disporre lo spostamento o la sospensione temporanea d'urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica. Agli effetti dell'applicazione della presente disposizio-

ne non costituisce esigenza eccezionale di tutela del pubblico interesse, il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque Ente istituite o promosse.

8. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano forme di manifestazioni o intrattenimenti di varia natura su area pubblica, di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse, il Comune è tenuto a concordare eventuali sospensioni o spostamenti con le rappresentanze degli operatori di mercato interessati.

#### **Art. 4 - Aree riservate agli agricoltori e criteri per l'assegnazione.**

1. Si considerano agricoltori agli effetti della presente normativa, gli imprenditori agricoli titolari di azienda singola o associata, in possesso di partita I.V.A. per la vendita, nonché regolarmente iscritti agli specifici registri tenuti dalle Camere di Commercio.

2. Qualunque sia la manifestazione, le aree espressamente riservate agli agricoltori non possono essere destinate ad essere occupate da alcun altro operatore, nemmeno in spunta.

3. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi, in presenza di apposita istanza, si applicano i seguenti criteri di priorità, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5, e fatta salva l'applicazione di norme sopravvenute al presente regolamento:

- a) aziende iscritte nell'elenco o nell'albo degli operatori dell'agricoltura biologica;
- b) aziende che beneficiano o hanno beneficiato, per il periodo minimo previsto dalla normativa, dei contributi della dell'Unione Europea (UE) per le tecniche di agricoltura a basso impatto ambientale;
- c) aziende agricole iscritte alla CCIAA competente per territorio.

4. In caso di parità di condizioni tra i soggetti di cui ai punti precedenti, l'ordine di priorità è dato nell'ambito di ognuna delle tre categorie alle aziende aventi sede aziendale nel Comune di Rivoli o, in difetto, nei comuni limitrofi o in altri comuni della provincia di Torino o, in subordine di altre province della Regione Piemonte o di altre regioni italiane.

5. In caso di ulteriore parità, l'ordine di priorità è dato dalla minore età del soggetto titolare dell'impresa agricola. Nel caso in cui si tratti di società, il requisito della minore età è riconosciuto all'impresa nella quale la maggioranza numerica dei soci sia di età inferiore ai quaranta anni. La priorità non può essere fatta valere dalle società di capitali.

6. L'assegnazione è formalizzata mediante il rilascio all'agricoltore singolo o associato della concessione di posteggio che ha validità decennale.

7. La concessione può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale ovvero per periodi inferiori, correlati alla fase di produzione.

8. Nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'annuale, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

9. Gli agricoltori titolari di posteggio sono soggetti al rispetto delle norme previste dal D.Lgs. n. 114/98 per quanto concerne la disciplina dei posteggi, nonché delle prescrizioni comunali in materia di giorni e orari di svolgimento dell'attività, modalità di accesso e sistemazione delle attrezzature, corrette modalità di vendita, e a tutte le altre previsioni del presente regolamento.

10. E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore solamente e unitamente all'azienda agricola di riferimento.

11. La concessione di posteggio si trasferisce in capo al successore per causa di morte, qualora lo stesso sia titolare dell'azienda agricola.

## **Art. 5 - Aree riservate agli operatori con il sistema di battitore e criteri per l'assegnazione.**

1. Nelle aree mercatali con appositi spazi riservati agli operatori con il sistema di battitore, gli stessi sono soggetti a regime di concessione decennale in favore dei soggetti che ne abbiano richiesta la relativa autorizzazione di tipologia "A" e sono normalmente occupati a rotazione quindicinale.

## **Art. 6 - Le Autorizzazioni**

1. Il presente Regolamento disciplina:

- a) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di tipo "A" e "B" e di quelle definite temporanee;
- b) le modalità di presentazione delle relative domande;
- c) le procedure istruttorie relative;
- d) le modalità di attivazione delle attività di vendita;
- e) le modalità di diritto di accesso al procedimento.

2. Per autorizzazione di tipo "A" si intende l'autorizzazione per il commercio su area pubblica mediante la concessione di posteggio decennale rilasciata per ogni singolo posteggio.

3. L'autorizzazione consente inoltre:

- a) la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultra mensile, di cui all'art. 3 comma 3 lett b) ed e) della citata D.C.R. n. 626/2000 anche fuori regione, stante il disposto dell'art. 28 comma 6 del D.Lgs. 114/98;
- b) la forma itinerante nel territorio regionale;
- c) l'esercizio sulle zone di sosta prolungata, secondo quanto previsto dalla D.C.R. n. 626/2000 all'art. 4 comma 1 lett.b);
- d) l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati con riferimento all'ambito territoriale di validità del titolo, cioè regionale, secondo quanto disposto dall'art. 28 comma 3 del D.Lgs. 114/98.

4. Per autorizzazione di tipo "B" si intende l'autorizzazione per il commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio e in forma itinerante, rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza se persona fisica, o la sede legale se persona giuridica, ovvero dal comune nel quale il richiedente intenda avviare l'attività.

5. L'autorizzazione consente:

- a) l'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;
- b) la partecipazione ai mercati ultramensili su tutto il territorio nazionale;
- c) l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati nei mercati anche fuori regione, nei posteggi singoli ovvero in gruppi di posteggi;
- d) l'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore su tutto il territorio nazionale;

6. Per autorizzazione temporanea si intende l'autorizzazione rilasciata di volta in volta a coloro che, nel rispetto della normativa fiscale vigente, siano in possesso dei previsti requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività commerciale, in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, nei limiti dei posteggi appositamente individuati e le cui norme di dettaglio sono stabilite con delibera-

zione della Giunta Comunale. Dette autorizzazioni hanno carattere strumentale ed accessorio rispetto alla manifestazione cui afferiscono e hanno validità soltanto per i giorni delle predette riunioni straordinarie di persone.

**7.** Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore, da intendersi come soggetto giuridico, persona fisica o società, può essere titolare e può fruire contemporaneamente:

a) fino ad un massimo di tre autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio, per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare, qualora il mercato sia composto da piu di cento posti banco;

b) fino ad un massimo di due autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio, per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare, qualora il mercato sia composto da un numero di posti banco pari o inferiori a cento.

**8.** E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipologia "A" per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni e orari.

**9.** E' consentito al soggetto giuridico già titolare di autorizzazione/i con posteggio su un mercato di partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggi non assegnati o temporaneamente non occupati in quello stesso mercato e nello stesso arco giornaliero temporale di utilizzo del posteggio, fino all'ottenimento del numero massimo concedibile di due o tre posteggi, per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare, a seconda del numero dei posteggi del mercato interessato. In tal caso l'autorizzazione esibita per la spunta deve essere distinta da quella riferita al/ai posteggio/i già in concessione su quello stesso mercato.

**10.** Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico eventualmente stabiliti ai sensi dell'art. 28 e 15 del D.Lgs. 114/98, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

**11.** Il titolare di autorizzazione con posto fisso che eserciti l'attività a mezzo di autoveicolo attrezzato come punto di vendita ha diritto, laddove possibile, ad ottenere un'area di ampiezza sufficiente; nel caso in cui lo spazio sia insufficiente e non sia possibile un ampliamento dello stesso, ha diritto a che gli sia concesso altro posteggio, ferma restando la disponibilità di posteggi vuoti con dimensioni compatibili; e fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico o ambientale. L'ampliamento o l'assegnazione alternativa del posteggio non sono soggetti alle procedure previste per le migliori.

**12.** Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o dipendenti a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare. Fuori dei casi indicati, è altresì consentito all'operatore di farsi sostituire, a titolo temporaneo fino a un massimo di un mese e soltanto per casi eccezionali, da altri soggetti, comunque incaricati, che devono attenersi nell'attività di vendita al rispetto delle disposizioni di cui al presente punto. Devono, inoltre, essere muniti di atto di delega comprovante i casi eccezionali in essere.

**13.** Il concetto di presenza valida ai fini del rilascio delle autorizzazioni di tipo "A" ed ai fini dell'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi o, comunque non assegnati, fa riferimento alla presenza fisica del soggetto che dimostri, con l'essere fornito delle attrezzature per la vendita, di voler esercitare l'attività. Pertanto tale presenza ha diritto ad essere conteggiata prescindendo dall'effettivo svolgimento dell'attività, sempre che il mancato esercizio non dipenda dalla volontà dell'operatore, ma discenda dall'impossibilità oggettiva, rilevata dal Comune, di occupare lo spazio pubblico.

**Art. 7 - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica con posteggio (tipologia "A").**

1. Il soggetto richiedente che intenda ottenere un posteggio sui mercati di Rivoli, oppure all'interno di gruppi di posteggi ovvero su posteggi singoli, inoltra all'Ufficio competente domanda in regola con la normativa sul bollo per il rilascio di autorizzazione di tipologia "A" e per il rilascio della relativa concessione decennale di posteggio, sulla base delle precise indicazioni previste nell'apposito bando comunale. Ogni bando per l'assegnazione dei posteggi di mercato, regolarmente pubblicato sul B.U.R., sul sito istituzionale dell'Ente ed affisso all'albo pretorio, conterrà sempre:

- a) l'indicazione numerica del posteggio o dei posteggi disponibili;
- b) la loro ubicazione ed esatta localizzazione mediante rappresentazione cartografica;
- c) il numero che li identifica;
- d) la dimensione espressa con la misura del fronte per la misura della profondità;
- e) le eventuali limitazioni di carattere merceologico relative ai posteggi;
- f) il termine esatto entro cui l'istanza dovrà essere inoltrata al Comune;
- g) i criteri di priorità delle assegnazioni per ogni distinto settore merceologico.

2. La domanda va compilata utilizzando la modulistica che sarà predisposta dal Comune.

3. La domanda va inoltrata al Comune esclusivamente via posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC del soggetto preposto all'istruttoria ovvero tramite altra modalità telematica prevista nel bando.

4. Le modalità e i termini di presentazione delle istanze saranno indicate sul bando. Le domande eventualmente pervenute al Comune fuori dal termine indicato nel bando, sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità per il futuro.

5. Nella domanda dovranno essere dichiarati, a pena di inammissibilità:

- a) il soggetto istante e le relative generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, C.F./P.IVA, residenza o sede legale, recapito cellulare e indirizzo pec);
- b) il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 10 bis, della Legge Regionale n. 28 del 12/11/1999;
- c) il possesso dei requisiti professionali previsti all'art. 10 ter, della Legge Regionale n. 28 del 12/11/1999, se necessari;
- d) il mercato per il quale si intende partecipare;
- e) il settore/settori merceologico/i.

6. In caso di società od altri organismi collettivi:

- il possesso dei requisiti morali necessari per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 10 bis, della Legge Regionale n. 28 del 12/11/1999, deve essere dichiarato dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 86 del D.Lgs. 159/2011.

- il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 10 ter, della Legge Regionale n. 28 del 12/11/1999, deve essere dichiarato in alternativa dal titolare o rappresentante legale ovvero da altra eventuale persona preposta all'attività commerciale.

7. A pena di nullità, la domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente in modo olografo ovvero firmata digitalmente nel rispetto della normativa vigente in materia di sottoscrizione e trasmissione dei documenti digitali.

8. Il Responsabile del Procedimento, ricevuta l'istanza, provvede ai seguenti adempimenti:

- **COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO:** entro 10 giorni dalla ricezione della domanda il Responsabile del Procedimento effettua la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/90, oppure la comunicazione stessa viene effettuata in forma plurima e generalizzata nel bando. Nel caso di incompletezza o irregolarità dell'istanza il Responsabile del Procedimento comunica al richiedente le cause di irregolarità e/o di incompletezza. In questi casi il termine di conclusione del procedimento è sospeso e comincia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.

- **VERIFICA DEI REQUISITI DICHIARATI IN DOMANDA:** qualora la domanda sia regolare e completa, si procede alla verifica della sussistenza dei requisiti sopra indicati, e qualora il Responsabile del Procedimento rilevi l'insussistenza anche di uno soltanto di tali requisiti, dichiara la non procedibilità comunicandone l'archiviazione al richiedente.

- **COSTRUZIONE DELLA GRADUATORIA:** l'ufficio competente ovvero il soggetto esterno eventualmente incaricato dell'istruttoria esamina le istanze regolarmente pervenute ed elabora distinte graduatorie per ogni singolo mercato e per settore merceologico di appartenenza (nel caso di mercato istituito per settori merceologici), al fine di stabilire l'ordine di convocazione per l'effettuazione della scelta del posteggio da parte degli operatori partecipanti. Le graduatorie sono formulate secondo i criteri fissati dalla legge.

- **CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA:** il procedimento deve concludersi entro 90 giorni (salvo eventuali proroghe motivate dal numero troppo ingente di domande concorrenti o eventuali ritardi nell'allestimento delle aree mercatali, e rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e all'Albo pretorio), decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande. Al termine della completa verifica istruttoria, il Responsabile del Servizio competente, provvede alle convocazioni degli operatori, per la scelta del posteggio seguendo l'ordine della graduatoria predisposta. In seguito provvede al rilascio dell'autorizzazione e della concessione o alla comunicazione motivata di diniego. In caso di mancata comunicazione del provvedimento di diniego entro il termine suddetto, l'istanza deve ritenersi accolta.

9. Le presenze maturate sul mercato, in caso di mercati già esistenti, che sono state utilizzate come presupposto per il rilascio prioritario, sono azzerate dopo che il richiedente abbia ottenuto l'autorizzazione e la relativa concessione decennale

10. Per tutto quanto non espressamente disciplinato in questo articolo si rimanda alla normativa vigente ed ai singoli bandi di indizione delle procedure di assegnazione.

11. **AGRICOLTORI:** le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli agricoltori, applicando i criteri fissati dal presente Regolamento o dalla legge per questa categoria di operatori.

12. **OPERATORI CON IL SISTEMA DEL BATTITORE:** le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai battitori, applicando i criteri fissati dal presente Regolamento o dalla legge per questa categoria di operatori.

## **Art. 8 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante (tipologia "B")**

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione va compilata utilizzando la modulistica predisposta dal Comune.
2. La domanda può essere inoltrata al Comune:
  - via posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del Comune;
  - tramite il portale informatico dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).
3. Nella domanda dovranno essere dichiarati, a pena di inammissibilità:
  - a) il soggetto istante e le relative generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, C.F./P.IVA, residenza o sede legale, recapito cellulare e indirizzo pec);
  - b) il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 10 bis, della Legge Regionale n. 28 del 12/11/1999;
  - c) il possesso dei requisiti professionali previsti all'art. 10 ter, della Legge Regionale n. 28 del 12/11/1999, se necessario;
  - d) il settore/settori merceologico/i.
4. In caso di società od altri organismi collettivi:
  - il possesso dei requisiti morali necessari per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 10 bis, della Legge Regionale n. 28 del 12/11/1999, deve essere dichiarato dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 86 del D.Lgs. 159/2011.
  - il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 10 ter, della Legge Regionale n. 28 del 12/11/1999, deve essere dichiarato in alternativa dal titolare o rappresentante legale ovvero da altra eventuale persona preposta all'attività commerciale.
5. A pena di nullità, la domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente in modo olografo ovvero firmata digitalmente nel rispetto della normativa vigente in materia di sottoscrizione e trasmissione dei documenti digitali.
6. La domanda si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine, comunque non superiore a 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, fissato dal Comune stesso.

## **Art. 9 - Subingresso per l'esercizio del commercio con concessione di posteggio e in forma itinerante.**

1. Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte, deve essere comunicato al Comune.
2. La comunicazione può essere inoltrata al Comune:
  - via posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del Comune;
  - tramite il portale informatico dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).
3. Per l'esercizio dell'attività l'operatore, fino al rilascio della relativa autorizzazione, deve essere munito dell'autorizzazione o comunicazione del cedente e della comunicazione di subingresso corredata della prova dell'avvenuta presentazione al Comune.

4. Il subentrante deve effettuare la comunicazione di cui al comma precedente entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto di cessione o dal verificarsi dell'evento di morte del dante causa, pena il diniego al rilascio dell'autorizzazione.
5. La comunicazione costituisce condizione necessaria per il legittimo svolgimento dell'attività. Essa deve contenere l'autocertificazione del possesso, in capo al subentrante, dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, gli estremi del contratto di cessione o l'indicazione dell'evento presupposto del subingresso.
6. Il subingresso nell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, è subordinato al possesso della Carta di Esercizio e dell'attestazione annuale da parte del cedente e del cessionario, nel caso in cui entrambi siano già in attività, fatto salvo il caso previsto dal comma 11 del presente articolo. Nel caso in cui il cessionario sia un nuovo operatore non ancora in possesso della Carta di Esercizio, il subingresso è subordinato al possesso della Carta di Esercizio e dell'attestazione annuale del solo cedente. Il cessionario dovrà compilare la Carta di Esercizio entro il termine di 30 giorni dall'inizio dell'attività comunicato all'Agenzia delle Entrate. Il presente comma entrerà in vigore secondo le tempistiche previste dalla D.G.R. 18 dicembre 2023 n. 31-7937.
7. Nel caso di subingresso per causa di morte, l'erede che non sia in possesso, al momento dell'evento, dei requisiti professionali richiesti dalla legge, può proseguire nell'esercizio dell'attività del dante causa, ferma restando la preventiva comunicazione di cui al precedente comma 2, corredata dagli allegati citati nei commi precedenti. L'acquisizione del requisito professionale deve avvenire entro un anno dalla morte del dante causa. Decorso tale termine senza che l'erede abbia provveduto a cedere l'azienda o senza che abbia acquisito i requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa o senza averne dato comunicazione al Comune, la concessione di posteggio decade, con il conseguente diniego al rilascio dell'autorizzazione. Nelle autorizzazioni di tipologia "A", le assenze cumulate dall'erede nei 12 mesi successivi alla morte del de cuius, non producono gli effetti di cui all' articolo 20 ai fini della decadenza dal posteggio.
8. In ogni caso di subingresso in attività commerciali con connessa concessione, i titoli di priorità maturati ( per esempio anzianità di frequenza del mercato) ed acquisiti in capo all'azienda oggetto di cessione si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al registro imprese o al REA. La disposizione si applica anche in caso di conferimento in società.
9. Nelle autorizzazioni di tipologia "A", le assenze dal posteggio effettuate dal cedente, ingiustificate e rilevanti agli effetti della decadenza della concessione di posteggio, i cui presupposti non si sono ancora perfezionati, non si trasferiscono al cessionario.
10. I contratti di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda, salva diversa disposizione di legge, devono essere provati con atto pubblico o scrittura privata autenticata presso un notaio, secondo quanto previsto dall'articolo 2556 Codice Civile e devono dare atto del possesso da parte del cedente dell'attestazione rilasciata dal Comune di Rivoli in ordine alla regolarità di tutti i pagamenti dovuti, a qualsiasi titolo, all'Ente e relativi agli ultimi tre anni antecedenti il trasferimento.
11. A seguito dello scioglimento, anche anticipato, del contratto di affitto di azienda, il proprietario comunica al Comune il subingresso per reintestazione del titolo qualora intenda esercitare direttamente l'attività di vendita su area pubblica. Nel caso in cui il medesimo intenda invece stipulare un nuovo contratto di affitto d'azienda con un terzo, quest'ultimo procederà direttamente alla comunicazione di subingresso per gerenza, senza l'obbligo di allegare la Carta di Esercizio e l'attestazione annuale del precedente gerente e del proprietario dell'azienda (nel caso lo stesso non fosse in attività) nei termini di cui al precedente comma 4.
12. In ogni caso, il Comune rimane estraneo rispetto a qualunque controversia eventualmente insorta fra le parti private.

## **Art. 10 - Spostamento di posteggio (miglioria) e scambio consensuale di posteggi.**

1. Prima di indire nuovo bando relativo all'assegnazione dei posteggi liberi di cui all'art. 7, l'Amministrazione Comunale esamina eventuali domande di spostamento dell'attività in altro posteggio non occupato, regolari rispetto alla normativa sul bollo, presentate dai concessionari di posteggio del medesimo mercato pervenute **entro il 30 giugno e entro il 31 dicembre di ciascun anno.**
2. Le migliorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte in base alla graduatoria formulata con gli stessi criteri di cui all'art. 11 del presente regolamento.
3. Nell'ambito di ciascun mercato è ammesso lo scambio consensuale di posteggi, compatibilmente con le dimensioni degli stessi e se non contrastino con le disposizioni concernenti l'assetto organizzativo del mercato, stabilite a tutela del miglior servizio al consumatore, soprattutto se il mercato è settorializzato.
4. Gli operatori interessati devono presentare le domande congiuntamente, secondo le tempistiche indicate al comma 1 del presente articolo e regolari rispetto alla normativa sul bollo, indicando i numeri identificativi dei posteggi oggetto di scambio.
5. L'accoglimento delle istanze di cui ai commi precedenti, è subordinato alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, di sicurezza pubblica e del possesso da parte dei richiedenti dell'attestazione rilasciata dal Comune di Rivoli in ordine alla regolarità di tutti i pagamenti dovuti, a qualsiasi titolo, all'Ente e relativi agli ultimi tre anni antecedenti alla richiesta.

## **Articolo 11 - Ristrutturazione o spostamenti parziali o totali dei posteggi.**

1. In caso di ristrutturazione o spostamenti parziali o totali dei posteggi dei mercati, la Giunta Comunale, sentite le associazioni dei commercianti su aree pubbliche, definisce la nuova area del mercato, ivi compresa l'ampiezza dei singoli posteggi, la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria, salvo accordo con l'operatore.
2. Gli operatori saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio con riferimento alla graduatoria formulata in base alla:
  - a) maggiore anzianità di frequenza nel mercato ricavabile dalla data della prima edizione del mercato a cui si è partecipato in forza della concessione decennale del posteggio;
  - b) maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente, così come risultante dall'iscrizione al Registro delle Imprese, già Registro Ditte;
3. Le opzioni dei concessionari non devono tuttavia causare pregiudizio alla progettazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso, compatibilmente con le dimensioni ed localizzazione dei posteggi individuati, correlate al tipo di attrezzature di vendita utilizzate ed alle merceologie autorizzate.
4. Nel caso in cui lo spostamento parziale dei posteggi non superi il 30% del totale dei posteggi del mercato, saranno soggetti allo spostamento con assegnazione dei nuovi posti secondo i criteri di cui al precedente punto, i soli operatori interessati.

## **Art. 12 - Giorni ed orario di svolgimento dei mercati.**

1. I mercati hanno luogo nei giorni stabiliti nei provvedimenti istitutivi o re-istitutivi degli stessi dalle ore 8:00 alle ore 13:00, fatta salva la facoltà del Sindaco di disporre in materia nell'arco orario compreso tra le ore 7:00 e le 19:00.

2. I titolari di concessione di posteggio, entro le ore 8:00, devono aver installato il proprio banco/auto-negozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.
3. Qualora l'operatore si trovasse nell'impossibilità di raggiungere il proprio posteggio per validi motivi, deve avvisare immediatamente gli uffici comunali competenti i quali, comunicheranno agli agenti preposti all'assegnazione dei posteggi il ritardo, che non dovrà protrarsi oltre le ore 8:45, nel qual caso lo stesso posteggio verrà assegnato come libero.
4. Alle ore 8:15 si procede all'assegnazione dei posteggi liberi con le modalità di cui al successivo art. 15.
5. Non è consentito installarsi sul mercato prima delle ore 6:30 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 12:30, fatti salvi i casi di gravi intemperie o di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero), previo avviso agli agenti di Polizia Locale in servizio.
6. Entro le ore 14:30 tutti gli operatori devono aver sgomberato l'intera area di mercato.
7. Ogni anno il Sindaco, sentite le categorie interessate, determina il calendario dei mercati straordinari e di quelli da svolgersi in occasione delle festività dell'anno stesso.

#### **Art. 13 - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita.**

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature devono essere collocati entro i limiti di lunghezza e profondità del posteggio e non devono occupare una superficie superiore a quella concessa.
2. E' vietato occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi.
3. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di polizia e di emergenza.

#### **Art. 14 - Circolazione pedonale e veicolare.**

1. Dalle ore 8:00 e fino alla conclusione delle operazioni di sgombero dei banchi e di pulizia delle aree, è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, ad eccezione dei mezzi di emergenza, di pronto soccorso e di automezzi destinati alla pulizia.
2. E' vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazioni di vendita.
3. Negli orari di svolgimento dell'attività di vendita sui mercati, ogni singolo operatore provvederà ad occupare il posteggio assegnatogli evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi degli altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra i banchi. I suddetti spazi riservati al passaggio pedonale sono da considerarsi vie di fuga per garantire la sicurezza.
4. I veicoli per il trasporto della merce e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono restare sull'area di mercato, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, tali veicoli dovranno essere posteggiati nelle aree di sosta consentita.

#### **Art.15 - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati. Spunta.**

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 12 non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle somme già corrisposte all'Ente.
2. I posteggi non occupati sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria o ruolino di spunta.
3. Tale graduatoria è compilata dall'Ufficio Commercio, deve essere aggiornata mensilmente e non è soggetta a scadenza. Una copia è depositata presso l'Ufficio Commercio e presso la Polizia Locale.
4. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato o altra forma di commercio su area pubblica, all'orario stabilito ed ha durata limitata al giorno stesso.
5. L'assegnazione avviene secondo il seguenti criteri:

**- CRITERI PER LE ASSEGNAZIONI OCCASIONALI DI POSTEGGI SUI MERCATI, GRUPPI DI POSTEGGI E POSTEGGI ISOLATI GIÀ ESISTENTI A CADENZA SU UNO O PIÙ GIORNI DELLA SETTIMANA O DEL MESE:** l'assegnazione avviene a favore dei soggetti legittimati all'esercizio dell'attività secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, sulla base dei seguenti criteri:

- a) a chi vanta il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita di volta in volta dall'operatore;
- b) criterio residuale è dato dalla maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione;
- c) maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

Nei mercati di nuova istituzione, sino a 60 giorni dalla prima giornata di mercato, l'assegnazione giornaliera viene effettuata nel rispetto della maggiore anzianità dell'attività di commercio su area pubblica, attestata dal Registro delle Imprese e, a parità di tale requisito, dalla maggiore anzianità dell'autorizzazione commerciale esibita all'atto della spunta.

Nel caso dei gruppi di posteggi e posteggi isolati l'Amministrazione si riserva la facoltà di non effettuare l'assegnazione giornaliera quando, per il numero esiguo dei posteggi, la stessa non sia assolutamente funzionale rispetto all'organizzazione dell'attività lavorativa della Polizia Locale.

**- CRITERI PER LE ASSEGNAZIONI OCCASIONALI DI POSTEGGI SUI MERCATI A CADENZA ULTRAMENSILE :**

L'ordine è definito dando la priorità, fra tutti i soggetti aventi titolo ai sensi dell'art. 28 comma 6 del D.Lgs. 114/98:

- a) ai soggetti che, avendo presentato l'istanza di partecipazione alla manifestazione, non abbiano ottenuto l'assegnazione del posteggio per carenza di disponibilità;
- b) tutti gli altri soggetti;
- c) a parità di condizioni, nei casi di cui ai punti a) e b), l'ordine di priorità è definito, nell'ordine, secondo il maggior numero di presenze effettuate sul mercato nonché, in subordine, nel rispetto della maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini della partecipazione, così come risultante dal Registro delle Imprese e, da ultimo, della maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

## **- CRITERI PER LE ASSEGNAZIONI OCCASIONALI DI POSTEGGI AGLI AGRICOLTORI.**

I posteggi non oggetto di concessione o temporaneamente non occupati sono assegnati, ogni giorno di utilizzo, esclusivamente agli agricoltori, sulla base dei seguenti criteri:

- a) aziende iscritte nell'elenco o nell'albo degli operatori dell'agricoltura biologica;
- b) aziende che beneficiano o hanno beneficiato, per il periodo minimo previsto dalla normativa, dei contributi della U.E. per le tecniche di agricoltura a basso impatto ambientale;
- c) aziende agricole iscritte alla CCIAA competente per territorio;

In caso di parità di condizioni tra i soggetti di cui ai punti precedenti, l'ordine di priorità è dato, nell'ambito di ognuna delle tre categorie, alle aziende aventi sede aziendale nel Comune di Rivoli o, in difetto, nei comuni limitrofi o in altri comuni della provincia di Torino o in subordine, di altre province della Regione Piemonte o di altre regioni italiane.

In caso di ulteriore parità, l'ordine di priorità è dato dalla minore età del soggetto titolare dell'impresa agricola. Nel caso in cui si tratti di società, il requisito della minore età è riconosciuto all'impresa nella quale la maggioranza numerica dei soci sia di età inferiore ai quaranta anni. La priorità non può essere fatta valere dalle società di capitali.

- d) maggior numero di presenze acquisite sul mercato di cui trattasi.

Ai fini delle assegnazioni giornaliera il Comune predispone apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.

## **- CRITERI PER LE ASSEGNAZIONI OCCASIONALI DI POSTEGGI AI BATTITORI:**

I posteggi riservati ai battitori non occupati entro l'orario indicato all'articolo 12 sono assegnati giornalmente in spunta ad altri battitori; in assenza di questa categoria di operatori, gli stessi posteggi rientrano nella normale assegnazione in spunta.

I posteggi non occupati per 4 mesi da alcun operatore battitore sono convertiti in posteggi del mercato o dismessi.

### **6. Le norme comuni a tutte le tipologie di spuntisti sono le seguenti:**

- a) Non sarà considerata valida, ai fini delle assegnazioni delle presenze giornaliera, la presenza degli spuntisti che abbandonano il posteggio loro assegnato prima del previsto orario di cessazione dell'attività di vendita.
- b) L'assegnazione del posteggio occasionalmente libero è subordinata all'esibizione di attestazione d'avvenuto pagamento dei canoni e delle tasse dovute per l'esercizio dell'attività, utilizzando a tal fine anche bollettini prepagati, carte elettroniche o altre modalità definite dall'Amministrazione. La presente disposizione troverà applicazione dal momento in cui l'Amministrazione ne definirà le modalità.

## **Art. 16 - Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze.**

1. L'Ufficio Commercio dispone la registrazione delle presenze per la compilazione della graduatoria di spunta ai fini delle assegnazioni giornaliera dei posteggi liberi o, comunque, non assegnati.
2. E' fatto divieto di imporre la presentazione di istanza per l'inserimento in graduatoria.

3. L'ordine della graduatoria è stabilito secondo i criteri enunciati al precedente art. 15.
4. La validità temporale delle graduatorie decorre a far data dalle registrazioni documentabili iniziali e non è soggetta a scadenza.
5. L'ufficio commercio dispone inoltre la registrazione delle assenze, rilevate dalla Polizia Locale, ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'utilizzo dello stesso, di cui all'art. 29 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 114/98. L'assenza cui si fa riferimento è unicamente quella addebitabile al titolare di concessione di posteggio che non acceda al mercato entro l'orario stabilito dal presente regolamento.
6. Nel caso in cui il titolare del posteggio comunichi previamente l'assenza per le cause giustificative previste dall'art. 29 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 114/98, ha diritto a che la relativa assenza non venga registrata.
7. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, il Comune ha facoltà di accogliere la presentazione a posteriori della giustificazione dell'assenza, limitatamente alle cause previste dalla legge.
8. L'eventuale comunicazione di assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie, esibita da soggetti non titolari di concessioni di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
9. Limitatamente al verificarsi dello spostamento della data di svolgimento del mercato, per anticipazione o posticipazione, atte ad evitare la coincidenza con una festività, l'assenza del titolare di concessione di posteggio non è computata nel calcolo delle mancate utilizzazioni dello stesso ai fini della decadenza dalle concessioni di posteggio.
10. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere, necessariamente, il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o, in genere, incaricato, la registrazione di presenze e assenze viene effettuata in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.
11. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta a favore di un'autorizzazione, le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.
12. Non è permesso ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi, sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
13. Il titolo valido per la spunta è, in ogni caso, soltanto l'originale dell'autorizzazione.

#### **Art. 17 - Modalità di vendita e divieti.**

1. Il posteggio deve essere attrezzato per la vendita e non deve restare incustodito.
2. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre 50 cm. dalla verticale del limite di allineamento.
3. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a m. 2,20.
4. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte dei produttori agricoli.
5. Le norme di cui ai commi 16 e 17 del presente articolo, non sono applicabili ai prodotti ittici.
6. In caso di intemperie, l'operatore è autorizzato a tenere il proprio automezzo, anche quando lo stesso non possa essere sistemato completamente entro l'area in concessione, a condizione che non venga-

no intralciate le operazioni mercatali, lo sgombero del mercato e l'accesso dei mezzi di emergenza e di polizia.

7. Gli operatori hanno l'obbligo di avere sempre al seguito l'autorizzazione amministrativa e qualora ne fossero momentaneamente sprovvisti, hanno l'obbligo di portarla in visione entro e non oltre il giorno indicato dagli agenti.

8. Per tutti i prodotti esposti per la vendita al dettaglio deve essere indicato in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico riferito all'unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo e con preciso riferimento alle singole qualità delle merci. I pesi devono essere ben visibili al pubblico.

9. In caso di vendita di cose usate deve essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione "MERCE USATA";

10. Durante l'esercizio dell'attività devono essere tenute a disposizione la relativa autorizzazione amministrativa in originale, le ricevute attestanti il pagamento del canone del posteggio e della tassa rifiuti dovuti, da esibire agli organi di vigilanza.

11. Ciascun operatore dovrà adeguare il conferimento dei rifiuti secondo le modalità di raccolta stabilite dal Comune, che possono essere previste in raccolta indifferenziata, frazione biologica, cassette, supporti legno, ecc.

12. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

13. È vietato danneggiare, deteriorare o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.

14. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori prezzo e qualità delle merci poste in vendita.

15. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazioni a sorte.

16. E' proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti discali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle norme sanitarie vigenti.

17. E' vietato indossare grembiuli insanguinati alla vista del pubblico.

## **Art. 18 - Collocazione e vendita delle derrate alimentari**

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati e alla vigilanza sanitaria.

2. Le derrate alimentari non possono essere collocate al contatto del suolo, ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a metri 0,50.

3. L'altezza dei cumuli delle merci poste alle spalle del banco non può superare metri 1,40 dal suolo, le piglie o cataste devono essere sollevate, comunque, mai al contatto del suolo.

4. La vendita e la somministrazione di prodotti alimentari sono soggette alla vigilanza e al controllo dell'autorità sanitaria, come previsto dalla normativa vigente.

## **Art. 19 - Gestione tecnica dei mercati - Utilizzo dell'energia elettrica o di bombole di gas.**

1. L'allacciamento all'impianto elettrico da parte dei concessionari di posteggio è consentito, compatibilmente con la disponibilità dei punti di presa e nel rispetto delle norme di sicurezza, previo nulla osta, ove occorra, del competente ufficio tecnico comunale.
2. Ciascun concessionario di posteggio che utilizzi l'allacciamento all'impianto per l'erogazione dell'energia elettrica, è tenuto a conformarsi alle disposizioni tecniche impartite dai competenti uffici comunali.
3. Gli allacciamenti sono installati a cura e spese del Comune che li gestisce e ne cura la manutenzione in economia o a mezzo di ditta concessionaria. L'utilizzo è a carico degli utenti, che ne assumono anche la responsabilità nei confronti di terzi.
4. Gli operatori che partecipano all'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati dai relativi concessionari, possono allacciarsi all'impianto elettrico nel rispetto delle prescrizioni tecniche impartite dagli uffici comunali.
5. Con Deliberazione di Giunta vengono periodicamente determinate le modalità di rimborso anche forfettario dei consumi.
6. Nel caso gli utenti non partecipino nella misura dovuta alle spese derivanti a quanto indicato nel comma precedente, si procede all'attivazione delle ordinarie azioni di rivalsa, oltre ad incorrere nel provvedimento di sospensione della concessione previsto dall'articolo 21.
7. Gli operatori in assegnazione giornaliera che non provvedano al pagamento della quota di partecipazione alla spesa entro i termini assegnati dall'ufficio competente, verranno esclusi con apposito provvedimento dirigenziale dalla partecipazione alle operazioni di assegnazione giornaliera dei posteggi, sino al pagamento di quanto dovuto.
8. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas, sia per riscaldamenti sia per cucina, senza la presentazione al Comune dell'autocertificazione predisposta dagli uffici, relativa all'esercizio dell'attività di cottura o riscaldamento di alimenti esercitata mediante autonegozi/autobanchi. Dovrà essere, in ogni caso, esibita a semplice richiesta del personale di vigilanza attestazione di conformità dell'apparecchiatura alle vigenti norme.
9. Gli operatori non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in particolare il suolo pubblico.
10. Le fontanelle e le bocche antincendio devono essere lasciate libere.
11. L'Amministrazione Comunale non risponde di furti e incendi che si verificano nei mercati.

## **Art. 20 - Scadenza, rinuncia e decadenza della concessione di posteggio.**

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile dall'atto autorizzatorio, ovvero per rinuncia del titolare, ovvero per decadenza pronunciata dal Comune per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, ai sensi dell'art. 29 comma 4 lett. b) del D.lgs. 114/98.

## **Art. 21 - Revoca e sospensione dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica.**

1. La sospensione e la revoca delle autorizzazioni di tipo "A" e di tipo "B", da adottarsi d'ufficio nei casi previsti dall'art. 29, commi 3 e 4 del D.Lgs. 114/98 e dall'art. 24 del presente Regolamento sono adottate previa comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990 all'interessato ed invito a presentare le proprie controdeduzioni entro trenta giorni.
2. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso può sospendere l'attività nei limiti consentiti dall'art. 29 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 114/98. Decorso tale termine l'autorizzazione è revocata. Agli effetti del termine previsto dall'art. 20, non si computano altresì le assenze effettuate dall'operatore per ferie, per un totale complessivo quindi di mesi 5, ovvero di n. 21 edizioni settimanali per anno solare. Per gli operatori con il sistema da battitore il numero di edizioni è pari a 11.

## **Art. 22 - Commercio in forma itinerante.**

1. Il Commercio su area pubblica in forma itinerante a qualunque titolo praticato può essere esercitato sull'intero territorio comunale ad eccezione delle strade statali e provinciali, delle aree comprese nel Centro Storico, come delimitato nel P.R.G.C. e nelle seguenti vie ad alta concentrazione di traffico e/o destinate a parcheggio pubblico: c/so Francia, piazzale Cimitero, c/so Einaudi, c/so Torino, piazza Martiri della Libertà, piazza Principe Eugenio, piazza C.L.N., via Luigi Gatti fino a via Cellini, via Colombo fino a via Cellini, via Cavalieri di Vittorio Veneto, c/so e l/go Susa, c/so De Gasperi, via Rosta ad esclusione dell'area antistante il campo sportivo, c/so XXV Aprile, via Cavour (tratto compreso tra c/so XXV Aprile e viale Colli), via Rivalta, via Alpignano, viale Colli, c/so Primo Levi, c/so Allamano, via Pavia, via Tevere ad eccezione dell'intersezione con Via Sestriere, nell'area precedentemente occupata dal capolinea del mezzo di trasporto pubblico, via Sestriere, via Macario fatti salvi gli interni del complesso residenziale Stella Bianca, via Ticino, ad eccezione dell'intersezione con P.zza Repubblica sul lato Ovest della stessa e lateralmente ai portici del palazzo delle PP.TT purchè al di fuori dei giorni di svolgimento del mercato, c/so IV Novembre, via Bruere, via 1° Maggio e in genere delle zone a traffico limitato (Z.T.L.) e di quelle ove vige la tariffazione della sosta.
2. La sosta è ammessa ad un singolo operatore, fatte salve le esigenze di tutela della sicurezza del traffico, e per una durata massima di centottanta minuti nella stessa via e comunque ad una distanza non inferiore a 500 metri dalla stazione (area di sosta) precedente.
3. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere esercitato nel rispetto della quiete pubblica, con divieto di utilizzo di altoparlanti o altri mezzi di riproduzione sonora e senza arrecare intralcio alla circolazione. E' fatta salva la facoltà del Sindaco di limitarne l'orario di esercizio per giustificati motivi di sicurezza o di quiete pubblica.

## **Art. 23 - Sanzioni.**

1. Le violazioni alle disposizioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni previste dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 dell 08/02/2001 e s.m.i., raddoppiate in caso di recidiva, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.

## **Art. 24 - Canoni ed entrate comunali.**

1. Le concessioni sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tariffa di smaltimento dei rifiuti, delle spese per la corrente elettrica, l'acqua potabile o altri servizi disponibili, secondo le modalità previste dal Comune.
2. La materia del canone di occupazione suolo pubblico, compresa la riscossione, è disciplinata dal relativo vigente regolamento comunale.
3. Il mancato pagamento dei tributi, del canone o di altre spese e rimborsi dovuti (es. consumo energia elettrica) da parte dei titolari di concessione decennale, costituisce causa di sospensione immediata della concessione di posteggio fino all'avvenuta regolarizzazione dell'intero debito, e le assenze del periodo di sospensione rientrano nel computo delle assenze di cui al precedente art. 20 ai fini della decadenza della concessione.
4. Il mancato pagamento dei tributi, del canone o di altre spese e rimborsi dovuti (es. consumo energia elettrica) da parte degli operatori che partecipano alla spunta (spuntisti), costituisce causa di impedimento all'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi, fino all'avvenuta regolarizzazione dell'intero debito.
5. Il mancato pagamento nei termini del canone di occupazione suolo pubblico e/o del diritto Fiera, da parte degli assegnatari giornalieri sulle edizioni della "Sagra e Fiera di Santa Caterina" di cui al "Regolamento speciale disciplinante la Fiera e la Sagra della Domenica di Santa Caterina" approvato con D.C.C. n. 30 del 25/03/2021, comporta l'inammissibilità di presentazione dell'istanza di partecipazione alle edizioni successive.
6. La eventuale posizione debitoria è comunque ritenuta regolarizzata anche in presenza di richiesta e concessione di un piano di rientro (rif. Regolamento delle Entrate del Comune di Rivoli), purché sia effettuato il versamento alle scadenze individuate nel piano di dilazione. Resta inteso che il mancato pagamento di anche solo una scadenza (rata) comporta:
  - per titolari di concessione decennale, la sospensione della concessione di posteggio;
  - per gli spuntisti, l'impossibilità di ottenere l'assegnazione giornaliera di un posteggio/i libero/i sui mercati.
7. Il regolare pagamento del canone di occupazione suolo pubblico o delle altre spese da parte del titolare della concessione, costituisce presupposto necessario ai fini delle volture delle concessioni, degli ampliamenti, scambi, migliorie.

## **Art. 25 - Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa espressamente rinvio alla legislazione statale, regionale e comunale di settore, alla normativa comunitaria, alla Costituzione ed ai principi generali dell'ordinamento.
2. Eventuali modificazioni alla legislazione statale, regionale e comunale di settore, alla normativa comunitaria, alla Costituzione ed ai principi generali dell'ordinamento, che dovessero intervenire successivamente alla approvazione del presente regolamento, si intenderanno automaticamente recepite senza ulteriori modifiche dello stesso.